

IMPOSTE E TASSEdi **ALESSANDRO PRATESI****Superbonus 110%, tormentone estivo ...**

Continue modifiche normative, pioggia di interpelli, circolari e Faq. Ultima, una circolare di 130 pagine, pubblicata il 23.06 e corretta in tempi rapidissimi, senza nessun comunicato esplicativo né indicazioni di errata corrige.

Il superbonus 110%, nato con intenti lodevoli, ma pessimamente costruito sotto il profilo normativo e, soprattutto, eccessivamente generoso nella percentuale, è stato oggetto di reiterate modifiche e interpretazioni che hanno contribuito a rendere assai complessa l'applicazione della disciplina. **Ultima, in ordine di tempo, la circolare 23.06.2022, n. 23/E, la quale, nel testo originario, così recitava :** *Pertanto, per effetto delle modifiche intervenute, il superbonus si applica alle spese sostenute entro il: 30.06.2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell'art. 119 del decreto Rilancio* ". In maniera, ci sia permesso scriverlo, quasi clandestina, **la data del 30.06.2022 è stata sostituita con " 30.09.2022 " e questo ha ingenerato ulteriori dubbi, ossia se, ai fini del beneficio in commento, fosse necessaria la presentazione della CILAS entro il 30.06.2022** .

Questione, in effetti, non trascurabile. Ora, si ipotizzi il caso di 2 soggetti che, a parità di spesa complessiva, effettueranno il 30% dell'intervento complessivo entro il 30.09.2022. Il primo ha presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata il 30.06; il secondo, invece, il 2.07. Ebbene, il tenore letterale vigente della norma dispone (art. 119, c. 8-bis) che " *Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al c. 9, lett. b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo* ". Una restrittiva interpretazione della norma, che appare disallineata rispetto ai commi precedenti (1, 2, 4 e 4-bis), **può far dubitare che la presentazione della menzionata CILAS dopo il 30.06.2022 permetta di fruire del beneficio fiscale** : sarebbe stato sicuramente più rassicurante, infatti, un testo normativo diversamente formulato. In particolare, in luogo di " *per le spese sostenute entro il 31.12.2022* ", appariva più opportuno scrivere " *per le spese sostenute entro il 30.09.2022 e, in ogni caso, per quelle sostenute fino al 31.12.2022* ".

Tutto ciò premesso, si ritiene comunque possibile che la più volte citata comunicazione **possa essere inviata anche dopo il 30.06.2022** , per evidenti ragioni di ordine sistematico e per evitare penalizzazioni che, oggettivamente, apparirebbero fuori luogo rispetto alle finalità della norma.